

ALLEGATO "B"
REPERTORIO N. 44549
RACCOLTA N. 16931

STATUTO

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 Denominazione

È costituita l'"ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO STEINERIANO E.T.S."

Tale denominazione sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è un Ente con personalità giuridica, riconosciuto con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 11 aprile 1991 n. 1946 ed iscritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d'ordine 50.

Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione al suddetto Registro Regionale è sospesa ai sensi dell'art. 22 comma 1-bis del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mira (VE).

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento dell'indirizzo della sede legale all'interno del territorio comunale senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede legale.

Articolo 3 Finalità e attività

L'Associazione ha struttura democratica ed è apartitica, apolitica e aconfessionale e nella realizzazione delle sue finalità statutarie non fa discriminazioni politiche, di razza, di nazionalità, di religione e di sesso.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento della scuola, con la precisazione che la pedagogia steineriana promuove l'inclusività e la valorizzazione di ogni individuo tenendo conto delle diversità e delle potenzialità di ciascuno, con particolare attenzione quindi a disabilità intellettive e relazionali.

In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-

nalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni dell'Associazione si concretizzeranno:

- nella fondazione e nella gestione di scuole di ogni ordine e grado, la cui direzione sarà affidata dal Consiglio Direttivo ad un Collegio di insegnanti aventi indirizzo pedagogico steineriano e con assoluta libertà ed indipendenza nelle scelte di carattere pedagogico;

- nella promozione e nella partecipazione ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

- nella promozione della ricerca, della prevenzione, della cura, dell'abilitazione e della riabilitazione in ordine alla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

- nella promozione e nel concorso alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dai regolamenti in materia.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 4 Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo comune formato con i contributi in denaro e in natura degli associati e dai beni immobili, mobili e mobili registrati acquistati con detti contributi e dalle eccedenze di bilancio.

Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica non

può essere inferiore al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi degli aderenti e/o di privati;
- dai contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio sopra indicato;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate derivanti dalle attività secondarie e strumentali quali previste dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO SECONDO

SOCI

Articolo 5 Soci ordinari e soci di diritto

Possono essere ammessi come soci ordinari coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, godano dei diritti civili e condividano gli scopi dell'Associazione.

Sono ammessi come soci di diritto, su loro domanda, il Presidente o coloro che hanno rivestito la carica di Presidente, coloro che fanno parte o che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo nonché coloro che fanno parte o che hanno fatto parte del personale docente e del personale non docente delle scuole fondate o gestite dall'Associazione.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione a socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

La deliberazione di rigetto dell'ammissione dovrà essere motivata e comunicata agli interessati entro 60 (sessanta) giorni.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versare con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; i soci di diritto non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto in Assemblea spetta ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa e ai soci di diritto; ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta da inviare al Consi-

glio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Tutti i soci godono di pari dignità e partecipano alla vita associativa con pari diritti e doveri.

I versamenti delle quote associative annuali sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi né in caso di morte, recesso o esclusione del socio né in caso di scioglimento dell'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

La qualità di socio non è trasmissibile.

Articolo 6 Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; esso ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima o, in caso contrario, con lo scadere dell'esercizio successivo;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica per gravi e comprovati motivi, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:
 - morosità nel pagamento della quota associativa annuale che persista per oltre sei mesi;
 - gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
 - inadempimento grave agli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

La deliberazione di esclusione di un socio deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 C.C., il socio escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei soci designato della maggioranza dei soci intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e, allorché siano previste delle votazioni, tre Scrutatori; nei casi di legge o quando ritenuto opportuno il verbale è redatto da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci ordinari e i soci di diritto iscritti da almeno due mesi nel libro soci; i soci ordinari per poter partecipare all'Assemblea devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede legale, purché nel territorio della Regione del Veneto.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta più di 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, ecc.).

In difetto di regolare convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni alle quali siano presenti tutti gli associati anche per delega, l'intero Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

E' possibile tenere l'Assemblea anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.

A tal fine è necessario che ricorrano le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario o il Notaio verbalizzante;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-

re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 9 Assemblee ordinarie e straordinarie: quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione (da tenersi in un giorno diverso dalla prima) qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione (da tenersi in un giorno diverso dalla prima) con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

In ogni caso l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima delle votazioni per l'elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 Assemblee ordinarie e straordinarie: competenze

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- 1) nomina il Presidente dell'Associazione e lo revoca; il Presidente è di diritto membro e Presidente del Consiglio Direttivo;

- 2) elegge gli altri membri del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dall'art. 11 e li revoca;

- 3) delibera entro la data di inizio dell'anno scolastico sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associa-

zione e stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;

4) approva il bilancio d'esercizio; a tal fine è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

5) nomina l'Organo di controllo e lo revoca;

6) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e lo revoca;

7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

8) delibera sugli atti di acquisto o di alienazione a titolo oneroso e a titolo gratuito di immobili e di diritti immobiliari;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 11 Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre e un massimo di undici, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo, al momento dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i membri dell'Organo di controllo; possono partecipare, inoltre, i rappresentanti del Collegio degli Insegnanti con finalità meramente consultive.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea immediatamente successiva; il membro così nominato rimane in carica fino alla scadenza degli altri membri.

Articolo 12 Consiglio Direttivo: funzionamento

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la se-

de legale dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Regione del Veneto.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed inviato almeno 5 (cinque) giorni prima, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei consiglieri (lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica, ecc.).

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario o, nei casi obbligatori di legge o quando ritenuto opportuno, da un Notaio nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio ed è riportato nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 Consiglio Direttivo: poteri

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, salva la necessità della delibe-

ra dell'Assemblea per gli atti di acquisto o di alienazione a titolo oneroso e a titolo gratuito di immobili e di diritti immobiliari e per gli altri atti riservati ad essa dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti di legge, il compimento di determinati atti o categorie di atti al Presidente o a uno o più degli altri suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio Direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo e il programma di attività dell'Associazione;
- redige il bilancio di esercizio corredato di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio;
- redige il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- convoca l'Assemblea di propria iniziativa, su richiesta dell'Organo di controllo o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- propone all'Assemblea la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per il conseguimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione, dei comitati di gestione e degli organi di controllo degli Enti cui partecipa l'Associazione nonché la designazione dei rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Articolo 14 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità e urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di assenza od impedimento il Presidente dell'Associazione è sostituito dal Vice Presidente.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause venga a mancare il Presidente, il Vice Presidente ne assumerà tutte le funzioni e il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea

entro 30 (trenta) giorni per la nomina del nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 15 Organo di controllo

Nei casi obbligatori di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 sarà nominato l'Organo di controllo.

A tal fine l'Assemblea potrà nominare un Sindaco effettivo o un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti; l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco effettivo o, in caso di Collegio Sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali dei conti.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre gli altri compiti attribuitigli dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 16 Revisione legale dei conti

Qualora obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo se tutti i suoi componenti sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali o, al-

trimenti, da un Revisore Legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e nominati dall'Assemblea.

TITOLO QUARTO

NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 17 Esercizio sociale, bilancio ed avanzi di gestione

L'esercizio dell'Associazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Lo stato patrimoniale contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'Associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'Associazione sia stata beneficiata.

Il rendiconto gestionale indica le componenti positive (proventi ed entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.

Il bilancio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

La relazione di missione illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 18 Durata dell'Associazione

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 19 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Ultimata la procedura di liquidazione da effettuarsi secondo quanto stabilito dalle Disposizioni di attuazione del Codice Civile, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 operanti nel territorio della Regione del Veneto, salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associati

vi, alla disciplina del Terzo settore e alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Firmato: Andrea Menegazzi - Angelo Ausilio Notaio.

Io sottoscritto Dott. Angelo Ausilio Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, certifico mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 6 luglio 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Si rilascia in esenzione da bollo per gli usi consentiti e propri di cui all'art. 5 Tabella, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Venezia-Mestre, 26 ottobre 2022.